

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4148

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1999

—————

Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela  
della qualità delle calzature italiane

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Molti industriali medi e grandi, in particolare nel settore delle calzature, hanno assunto l'abitudine di portare all'estero la propria produzione.

Questo trasferimento è di carattere temporaneo in quanto il prodotto ritorna in Italia per essere assemblato o semplicemente per prendere il marchio di origine «Made in Italy».

Il prodotto viene rivenduto, come se fosse stato fabbricato in Italia, con un sovrapprezzo, ovviamente rilevante, perchè il nostro marchio è garanzia di una merce realizzata secondo taluni criteri che danno un grande valore al bene che si mette in vendita.

Il trasferimento negli altri Paesi del prodotto produce un danno soprattutto nei confronti dei «conto terzisti», cioè coloro che effettuano questo tipo di lavorazioni in via principale, e un danno altrettanto rilevante è subito anche da coloro che non operano la scelta di recarsi all'estero, ma producono dall'inizio alla fine la merce in Italia, immettendo sul mercato beni con un costo di lavorazione più alto di coloro che, trasferitisi ad esempio in Romania, Ungheria o addirittura in Cina ed in India, possono risparmiare sul costo della manodopera.

Naturalmente non ha senso, ed anzi è contraddittorio, proporre controlli o barriere ai confini del nostro Paese, laddove l'appar-

tenenza alla Comunità europea impone la libera circolazione delle merci, ma non ci sembra insensato il suggerimento avanzato da più parti e nato dopo numerosi incontri tra le rappresentanze degli industriali, degli artigiani, del governo, delle parti sociali e dei sindacati, concernente la creazione di un brevetto «Made in Italy».

Esso non impedisce a chi ritiene più conveniente per la sua produzione e alle proprie necessità industriali, di andare all'estero utilizzando altri tipi di prodotti e di lavorazioni, ma salvaguarda chi fa una scelta diversa, di qualità, soprattutto per la lavorazione di alcuni prodotti tipici quali, ad esempio, quelli del settore calzaturiero dove sono soprattutto valorizzate le abilità manuali.

Il sistema di tutela che questo disegno di legge individua, passa attraverso la creazione di un vero marchio «Made in Italy», applicabile al settore calzaturiero garantendone la salvaguardia proprio in virtù del carattere istituzionale della certificazione.

Il disegno di legge, in ogni caso, potrebbe essere esteso ad ogni opera dell'ingegno e del lavoro italiano.

Siamo convinti che questa iniziativa legislativa rappresenta un primo forte segnale a tutela dei prodotti tipici italiani e si pone soprattutto dalla parte dei consumatori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione dei marchi)*

1. È istituito il marchio «Made in Italy» al fine di identificare le calzature prodotte interamente sul territorio italiano.

2. Le calzature si intendono prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio «Made in Italy» è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'uso del marchio è concesso in rispetto alle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentarne le caratteristiche merceologiche, in ottemperanza alle vigenti leggi.

### Art. 2.

#### *(Modalità di impiego del marchio)*

1. Il marchio deve essere apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alla sola impresa calzaturiera.

3. È vietata alle imprese di produzione di accessori e di componenti per calzature l'apposizione del marchio e di riferimenti al marchio in parti o zone che risulteranno sul prodotto finito.

## Art. 3.

*(Requisiti per la richiesta di attribuzione)*

1. Le imprese che intendono commercializzare calzature che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità debbono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4.

3. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 4.

## Art. 4.

*(Commissione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine «Made in Italy» di seguito denominata Commissione.

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese calzaturiere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

hanno facoltà di costituire una unica Commissione regionale.

3. La Commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

#### Art. 5.

##### *(Funzioni della Commissione)*

1. La Commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative ed un dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La Commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di regolamenti emanati con decreto dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.

#### Art. 6.

##### *(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso del marchio)*

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La Commissione può acquisire da qualsiasi fonte notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanze circa una viola-

zione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente detto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio possa indurre in errore il pubblico sulla qualità e provenienza del prodotto.

#### Art. 7.

##### *(Autofinanziamento del marchio)*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione del prodotto calzatura di origine italiana garantita, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è a disposizione della Commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

## Art. 8.

*(Pubblicizzazione del marchio)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e le parti sociali, predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1, sono messe a disposizione dal Fondo nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e da speciali provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

## Art. 9.

*(Sanzioni)*

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'Autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni del protocollo di adesione di cui all'articolo 3 sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la Commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per

cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

*(Registrazione del marchio comunitario)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e dagli articoli da 2 a 4 del Protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989, concernente la registrazione internazionale dei marchi, ratificato ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.